



Comune di Cavaria con Premezzo

PROVINCIA DI VARESE

ORDINANZA

N. 103 DEL 06/09/2021

OGGETTO: DIVIETO DI BIVACCO E ACCAMPAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Considerato che:

- le aree pubbliche boschive e boscate del Comune di Cavaria con Premezzo si prestano ad essere utilizzate impropriamente ai fini di bivacco campeggio e/o accampamento.
- nell'ambito del proprio territorio il Comune di Cavaria con Premezzo NON dispone di aree e strutture attrezzate destinate al bivacco, campeggio e/o all'accampamento;

CONSIDERATO che l'utilizzo improprio di aree pubbliche o private aperte al pubblico non destinate ed attrezzate all'accampamento o al campeggio costituiscono un potenziale pericolo per l'igiene e la salute pubblica

CONSIDERATO che i comportamenti di coloro che abusano delle predette aree, utilizzandole in modo improprio, possono degenerare in situazioni pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza.

RITENUTO pertanto, per motivi di prevenzione di ordine, sicurezza, ed igiene pubblica, di vietare il bivacco il campeggio e l'accampamento su tutto il territorio comunale nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 artt. 7 e 7 bis;

VISTO il R.D. 773/1931 TULPS

VISTA la Legge 689/1981

VISTA la legge Regionale 27/2015

VISTO in particolare l'art. 54, comma 4, D.lgs. n. 267 sulla scorta del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

il divieto di bivacco campeggio e accampamento, in tutto il territorio comunale, nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico, mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, anche provvisorie; nonché il posizionamento di sacchi a pelo, coperte o simili; il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, anche con l'eventuale ausilio di veicoli, che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma.

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate dall'Amministrazione competente e relative a spettacoli viaggianti o simili, di cui sia stata fatta espressa richiesta di autorizzazione ed il pagamento dei tributi previsti, con previo approntamento dei collegamenti necessari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, sanzioni previste dall'Art 7 bis D.Lgs 267/2000, oltre alla rimozione delle predette attrezzature, installazioni e dei veicoli che saranno restituite previo pagamento delle spese di rimozione e custodia

DISPONE

La comunicazione della predetta Ordinanza alla Prefettura di Varese, alla Questura di Varese e alla Stazione dei Carabinieri Cassano Magnago (VA).

Le Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso:

1. Ricorso in via gerarchica al Prefetto di Varese entro 30 giorni dalla notifica del presente atto
2. Ricorso al TAR – LOMBARDIA entro 60 gg dalla notifica della presente
3. Ricorso straordinario al Capo dello Stato, in applicazione del DPR 24.11.1971 n. 1199 per motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Zeni Franco